



Delibera della Giunta Regionale n. 1 del 12/01/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità

U.O.D. 5 - UOD Trasporto marittimo e demanio portuale e aeroportuale

Oggetto dell'Atto:

SCHEMA DI LINEE DI REGOLAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MARITTIMO E RINUNCIA A GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 e s.m.i. - *"concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo)"* - costituisce la fonte normativa primaria in materia di cabotaggio marittimo;
- b) che l'art. 10 del D. Lgs. n. 422/1997 e s.m.i. dispone la delega alle Regioni delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di servizi marittimi di interesse regionale, riconoscendo, al contempo, la natura speciale di tale materia;
- c) che l'art. 105 del D.Lgs. n. 112/98 definisce l'ulteriore delega e conferimento di funzioni alle Regioni in materia di trasporto, con specifico riferimento all'aspetto dell'organizzazione dei servizi marittimi;
- d) che l'art. 1, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 345/98 specifica l'attribuzione alle Regioni, oltre che dei generali poteri normativi, di programmazione e di indirizzo, anche dell'esercizio delle funzioni amministrative dei servizi marittimi già delegati ai sensi del D.Lgs. n. 422/97;
- e) che la legge regionale n. 10 /2001, all'art. 25, stabilisce che la Regione Campania esercita direttamente le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione in materia di servizi marittimi di interesse regionale;
- f) che la legge regionale n. 3/2002 - recante la *"Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania"* - stabilisce tra l'altro:
 - alla Regione competono le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza in conformità della Legge n. 59/97, del D.Lgs n. 422/97, del D.Lgs. n. 112/98, del D.Lgs. n. 400/99 e dell'art.3 bis del D.L. n.138/2011, conv. L .148/2011, nonché, con particolare riguardo al cabotaggio marittimo, le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, (art.6);
 - la Giunta regionale approva le linee direttive del trasporto pubblico dirette a definire i principi e i criteri per la determinazione della programmazione triennale dei servizi di mobilità, in modo che essi siano qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, (art.16);
 - la Giunta regionale, nell'ambito del processo di pianificazione dei servizi di mobilità e sulla scorta dei programmi triennali di trasporto pubblico locale, individua con proprio atto la rete dei servizi minimi del territorio regionale (artt.5 e17);
 - la politica tariffaria in ambito regionale e le sue modalità di applicazione sono di competenza della Regione(art.7);
- g) che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2008: *" Se dalla disciplina comunitaria , dalle decisioni della Commissione europea o dalle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee deriva un obbligo di attuazione, la Regione nelle materie di propria competenza, di norma adempie con regolamento o provvedimento amministrativo ovvero con legge."*

PREMESSO, inoltre

- a) che con deliberazione di Giunta regionale n. 443 del 9 agosto 2011 è stato approvato il programma triennale dei servizi marittimi minimi regionali del Golfo di Napoli con operatività dal 1° ottobre 2011, successivamente, parzialmente rimodulato con deliberazione di Giunta regionale n. 857 del 30.12.2011, comprensivi, anche, dei servizi minimi storicamente esercitati dalla società Caremar S.p.A. oggetto della procedura di privatizzazione svolta in esecuzione dell'art. 19 ter, della legge 166 del 2009;
- b) che, conseguentemente, con decreto Dirigenziale n. 172 del 2011 è stato approvato il quadro orario degli accosti comprensivo dei servizi minimi e dei servizi residuali;
- c) che la Giunta Regionale con deliberazione n. 444 del 9 agosto 2011, ha definito gli indirizzi esecutivi per l'espletamento della Procedura ristretta per la privatizzazione, con cessione totale

del capitale sociale, di CAREMAR – CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A. e con affidamento alla medesima di contratto di servizio pubblico di cabotaggio marittimo nella Regione Campania;

- d) che con decreto Dirigenziale n.178 del 29/10/2013 la Direzione Generale per la Mobilità, ex AGC 14 Trasporti e Viabilità ha decretato l'aggiudicazione definitiva della Procedura ristretta per la privatizzazione, con cessione totale del capitale sociale, di CAREMAR – CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A, a favore del RTI SNAV - RIFIM;
- e) che in data 16.7.2015 è stato sottoscritto il contratto di vendita tra la Regione Campania e l'aggiudicatario della procedura *de qua* rep .n. 32409, nonché il contratto di servizio rep .n. 32415, di durata novennale;

PREMESSO altresì

- a) che con DGR n. 191 del 05/06/2014 la Giunta ha attivato le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi minimi, ossia ad eccezione di quelli già oggetto della procedura di privatizzazione della società Caremar S.p.A., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e per una durata massima di 9 (nove) anni;
- b) che con DGR n. 365 del 2014 è stato approvato il programma triennale dei servizi marittimi minimi del Golfo di Napoli già esercitati dalla Caremar e da affidare mediante gara;
- c) che in data 11 agosto 2014 è stato emanato il Regolamento regionale n. 6 in materia di servizi marittimi di linea autorizzati, aggiuntivi e non di linea;
- d) che con decreto Dirigenziale della Regione Campania Stazione Unica Appaltante n. 381 del 1 novembre 2014 è stata indetta la procedura ristretta per l'affidamento dei servizi marittimi minimi nel Golfo di Napoli, fatta eccezione di quelli già esercitati dalla Caremar.

DATO ATTO

- a) che con sentenza non definitiva n.6949/2014 il TAR Campania ha annullato, tra l'altro, i seguenti provvedimenti impugnati:
DGR 191/2014, DGR n. 365 / 2014, il Regolamento regionale n.6 del 11 agosto 2014 ;
- b) la medesima sentenza ha rinviato alla Camera di Consiglio del 14 gennaio 2015 la trattazione sull'istanza cautelare per motivi aggiunti riguardante il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 381 del 1 novembre 2014;
- c) che con sentenza n. 390/2015 il TAR Campania ha definitivamente pronunciato sul ricorso per motivi aggiunti innanzi esposti annullando il succitato Decreto Dirigenziale n. 381/2014;
- d) che avverso le suddette sentenze la Regione Campania ha proposto ricorso al Consiglio di Stato, che attualmente è ancora pendente con prossima udienza fissata il 21 gennaio 2016;
- e) che le Capitanerie di Porto, nelle more delle pronunce giurisdizionali e di specifiche azioni da parte della Regione, hanno emesso apposite Ordinanze con le quali hanno confermato, prorogandolo fino al 31 dicembre 2015, il quadro orario dei collegamenti marittimi di linea, attualmente esistenti, da e per i porti del golfo di Napoli e Salerno.
- f) che nel mese di novembre e dicembre 2015 la Direzione Generale della Mobilità ha con apposite riunioni sentito i portatori di interesse (Comuni isolani, Compagnie di Navigazione, Utenti) al fine della cognizione delle esigenze di trasporto sia dal lato della domanda che dell'offerta;
- g) che è emerso dalle suddette consultazione quanto segue:
 - la domanda di trasporto delle comunità isolate in ragione delle peculiari situazioni geografiche –sociali - culturali e turistiche è significativa in quanto, tra l'altro, coinvolgente un numero relevantissimo di utenti;
 - l'attuale mercato di riferimento è caratterizzato da un equilibrio tra domanda e offerta, anche in considerazione dell'offerta di ulteriori servizi a carattere stagionale che rappresentano un completamento della rete dei servizi di collegamento marittimo nel Golfo di Napoli e Salerno in ragione dell'incremento di domanda nei periodi di alta stagione, determinata dai maggiori flussi turistici;
- h) che, inoltre, sono state convocate e sentite le Autorità Marittime competenti alla verifica della sicurezza delle navigazione e degli ambiti portuali;

- i) che i contenuti del presente provvedimento sono stati oggetto di consultazione di massima per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee con gli Uffici della Commissione Europea;

CONSIDERATO

- a) che l'Amministrazione ha operato nuove valutazioni strategiche per il migliore contemperamento degli interessi in gioco e per conseguire un'efficienza economica nella gestione dei servizi pubblici;
- b) che, pertanto, l'Amministrazione, in autotutela, con il presente atto intende redisciplinare la materia riponderando il mercato dei collegamenti marittimi, sia dal lato della domanda che dell'offerta, verificando la possibilità di garantire le esigenze di continuità territoriale con il libero dipanarsi dei meccanismi concorrenziali;
- c) che, alla luce dell'attuale offerta di trasporto degli operatori del settore, il principio della libera prestazione del cabotaggio marittimo va contemperato con l'interesse pubblico connesso allo svolgimento dei servizi di collegamento marittimo;
- d) che, in conseguenza di quanto sopra, non sussiste più interesse in capo all'Amministrazione a coltivare il giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze del Tar Campania succitate n.6949/2014 e n.390/2015;

RILEVATO

- a) che, attualmente, il completamento del succitato processo di privatizzazione della società Caremar garantisce per nove anni un contratto di servizio avente ad oggetto i collegamenti marittimi storicamente qualificati minimi ed essenziali per le comunità isolate del Golfo di Napoli, gravati da obblighi di servizio pubblico con assicurazione di copertura finanziaria statale;
- b) che l'attuale quadro orario degli accosti, da ultimo prorogato fino al 29.02.2016, in virtù del D.D. n. 264/2015 della Direzione Generale della Mobilità, prevede accanto ai servizi minimi affidati alla società Caremar, ulteriori servizi prestati dagli operatori economici in regime di libero mercato.

RITENUTO

- a) di dover contemperare i principi di matrice comunitaria della libera prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo e della continuità territoriale delle isole del Golfo di Napoli, garantendo da un lato i livelli di servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti ed adeguati a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e dall'altro, l'assenza di barriere per l'ingresso nel mercato di riferimento da parte delle libere forze concorrenziali, ad eccezione di valutazioni di sicurezza dei traffici;
- b) che è necessario predisporre un modello organizzativo che definisca le linee di regolazione del mercato di riferimento, qualificando *ex ante* in maniera chiara ed oggettiva la missione regionale di politica trasportistica;
- c) che è necessario, altresì, che la Regione, quale ente preposto alla pianificazione, programmazione e gestione dei servizi pubblici di cabotaggio marittimo, verifichi l'andamento del mercato di riferimento per valutare *ex post* l'adeguatezza dei servizi offerti dal libero mercato sulla base delle citate linee;
- d) che è necessario, infine, in ragione della limitata disponibilità delle infrastrutture portuali e conseguentemente degli accosti, prevedere un regime di verifica amministrativa per le nuove richieste di accesso al mercato dei collegamenti marittimi, che fermo restando la verifica dei requisiti soggettivi di idoneità morale e professionale, assuma, esclusivamente, una natura tecnica operativa ai fini precisi del parere di sicurezza dei traffici di competenza delle Autorità Marittime, nonché preveda criteri oggettivi, non discriminatori e preventivamente noti.

VISTO

- Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992;
- Regolamento UE n. 1177 del 2010
- comunicazione della Commissione Europea del 22.04.2014;
- decreto Legislativo n. 422 del 1997;

- decreto legislativo n. 112 del 1998;
- decreto legislativo n. 345 del 1998;
- decreto legislativo n. 129 del 2015;
- legge regionale n. 10 del 2001;
- legge regionale n. 3 del 2002;
- legge regionale n. 18 del 2005;
- la delibera di Giunta regionale n. 443 del 8 agosto 2011;
- la delibera di Giunta regionale n. 444 del 9 agosto 2011;
- la delibera di Giunta Regionale n. 191 del 5 giugno 2014;
- la delibera di Giunta Regionale n. 365 del 8 agosto 2014;
- la delibera di Giunta Regionale n. 172 del 3 giugno 2014;
- la delibera di Giunta Regionale n. 342 del 8 agosto 2014;
- la delibera di Giunta Regionale n. 697 del 23 dicembre 2014;
- il decreto Dirigenziale n.172 del 2011;
- il decreto Dirigenziale n. 178 del 2013;
- il decreto Dirigenziale n. 381 del 2014;
- la sentenza non definitiva emessa dal TAR Campania n. 6949/2014;
- la sentenza definitiva emessa dal TAR Campania n.390/2015;
- le Ordinanze delle Autorità Marittime:
 - di Napoli n.21 del 21 marzo 2015;
 - di Salerno n.39 del 27 marzo 2015;
 - di Capri n.4 del 21 marzo 2015;
 - di Ischia n.14 del 21 marzo 2015;
 - di Procida n.4 del 21 marzo 2015;
 - di Pozzuoli n.12 del 22 marzo 2015;

propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

sulla scorta dei motivi espressi in narrativa

- 1) di approvare lo schema di “**Linee di regolazione dell’organizzazione del trasporto pubblico locale marittimo**”, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato alla Direzione Generale per la Mobilità di predisporre – entro 20 giorni dalla data di adozione della presente delibera - proposta di regolamento ai sensi dell’art. 39 della legge regionale n. 3 del 2002 disciplinante le modalità di accesso al mercato di riferimento per le nuove richieste di svolgimento dei servizi di collegamento marittimo;
- 3) di rinunciare al giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze nn. 6949/2014 e 390/2015 del Tar della Campania – Napoli;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Consiliare competente per l’acquisizione del parere di competenza;
- 5) di trasmettere, altresì, alla Commissione Europea per la consultazione ai sensi dell’art. 9 del Reg. comunitario 3577/92, il presente provvedimento in uno alla proposta di regolamento di cui al precedente punto 2;
- 6) di trasmettere, infine, il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione.